III COMMISSIONE

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 107 E N. 240
<<Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti>>

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

TRIESTE, 7 novembre 2007

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 107: <<*Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione*>>

PROPOSTA DI LEGGE N. 240: <<*Disposizione per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri*>>

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La presente legge intende salvaguardare la libera scelta della cremazione, rispettando la dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione.

Art. 2
(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente, secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche con riferimento alla manifestazione di volontà dell'avente diritto.

2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri è comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.

3. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà.

4. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che abbiano espresso la volontà all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

5. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata al soggetto avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articolo 74, 75, 76 e 77 del codice civile;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

7. In mancanza dei soggetti di cui al comma 6, provvede alla dispersione il personale autorizzato dal Comune.

Art. 4
(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

Art. 5
(Modalità di conservazione delle urne affidate)

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

3. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotate le generalità dell'affidatario dell'urna e quelle del defunto.

4. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna, le ceneri sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 6
(Cremazione dei resti mortali)

1. È consentita la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con atto scritto reso all'ufficiale dello stato civile, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

Art. 7
(Caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

2. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 8
(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 9
(Strutture per il commiato)

1. I Comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

Art. 10
(Regolamenti comunali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni di cui agli articoli che precedono.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, le dimensioni e le modalità di conservazione delle urne affidate agli aventi diritto, nonché le procedure per l'effettuazione della dispersione delle ceneri

Art. 11
(*Sanzioni amministrative*)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché dei regolamenti di cui all'articolo 10, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro _____ a euro _____.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i relativi proventi.

Art. 12
(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

Art. 13
(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Art. 14
(Disposizione finale)

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente legge.